



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Polizia Municipale

SETTORE VIGILANZA

n. Generale 68 del 05/02/2020

DETERMINA N. 2 DEL 05/02/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 01/02/2020 31/01/2024. CIG. Z322BA2289

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 10/02/2020 al 25/02/2020

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 01/02/2020 31/01/2024. CIG. Z322BA2289

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 20/05/2019 mediante il quale, ai sensi dell'art. 50 comma 10, nonché dell'art.109, comma 2 del T.U.E.L il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 7 "Vigilanza";

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 09 in data 16.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2020/2022 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;

Visto altresì il D.U.P. 2020/2022 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 66 in data 30.12.2019, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Rilevato che il Comune di Casatenovo è dotato di un impianto di Videosorveglianza così composto:

Nr. 10 telecamere lettura targhe;

Nr. 38 telecamere fisse/dome di contesto;

Rilevato che tale impianto svolge un ruolo determinante dell'ambito della tutela della sicurezza urbana e della circolazione stradale;

Rilevato che grazie all'utilizzo del predetto impianto, in particolare del sistema di lettura targhe, negli ultimi anni si sono conseguenti importanti risultati in materia e di tutela della sicurezza della circolazione mediante l'individuazione di numerosi veicoli privi di copertura assicurativa o di revisione;

Dato atto che tale impianto richiede un servizio di manutenzione ed assistenza al fine di garantire il corretto funzionamento e l'efficienza dell'impianto stesso;

Considerato che in data 15 gennaio 2020 è scaduto il contratto biennale di assistenza e manutenzione dell'impianto di Videosorveglianza Comunale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 250 del 5 dicembre 2019 con cui veniva approvato il capitolato speciale d'appalto relativo all' affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Casatenovo;

Dato Atto che con la sopraccitata Delibera veniva demandato al Responsabile del Settore Vigilanza la Gestione degli atti conseguenti per l'affidamento del servizio per il periodo dal 16/01/2020 al 15/01/2024 secondo quanto previsto dal capitolato stesso,

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

dalla normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale in materia di acquisizione di beni e servizi in economia;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l'efficienza ed il corretto funzionamento dell'impianto di Videosorveglianza Comunale, procedere ad affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell'impianto stesso;

Verificato che CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, **ha attualmente attivato convenzione** ad oggetto "Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi" relativa principalmente alla FORNITURA di sistemi di videosorveglianza e, secondariamente ed opzionalmente, alla fornitura di servizi di manutenzione connessi;

Verificato quindi che il servizio di manutenzione offerto in convenzione CONSIP S.P.A. è opzionale;

Verificato inoltre che, come disposto al punto 2.3.4.1 del Capitolato tecnico allegato alla convenzione, "Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell'ambito della presente Convenzione e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio, con avvio dalla "Data di accettazione" definita nel paragrafo 2.3.2."

Dato atto pertanto che l'attività di manutenzione fornita da CONSIP non è attuabile nei confronti dell'impianto di videosorveglianza comunale in quanto preesistente;

Considerato pertanto che è stato necessario procedere ad affidamento del servizio mediante l'utilizzo degli strumenti di e-procurement previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il servizio E' ACQUISIBILE attraverso il SINTEL (Sistema Intermediazione Telematica) di Regione Lombardia ai sensi dell'art. n° 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n° 207;

Considerato che:

- l'oggetto del contratto è il SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE;
- il contratto sarà stipulato, mediante SCRITTURA PRIVATA.

Considerato che è stata indetta tramite SINTEL, con procedura nr. 119174611, in data 11 dicembre 2019, una Manifestazione di Interesse, senza inviti, aperta a tutto il mercato, a prezzi unitari, al fine di individuare gli operatori economici interessati alla fornitura del servizio sopra indicato e che la stessa è stata inoltre pubblicata sul portale ARCA di Regione Lombardia al fine di garantire la massima pubblicità e la massima apertura al mercato.

Preso atto che alla conclusione della suddetta procedura hanno manifestato interesse fornitura le seguenti imprese:

- ELECTRONIC SYSTEM SRL con sede a Lentate Sul Seveso (MB);
- PEI SYSTEM SRL con sede a Cinisello Balsamo (MI);

Considerato che Electronic System è l'attuale gestore del servizio oggetto del presente appalto;

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

Richiamate le recenti sentenze della Giurisprudenza in merito al rispetto del principio di rotazione che così statuiscono: *“La rotazione, infatti, “pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, si che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119” (TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515): pertanto, “ove il procedimento per l’individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l’affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto” (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)” (TAR Veneto, 515/2017 cit.).*

9. Come evidenziato anche dal TAR Sardegna (sez. I, 22 maggio 2018, n. 493) del resto, *“il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non favorirlo.”*

10. La rotazione pertanto deve essere intesa non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione dell’affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero sistema degli appalti. (TRGA Trentino - Alto Adige, Bolzano, 31 ottobre 2019, n. 263).” (TAR Brescia, 20.11.2019 n. 993) ed ancora *“all’avviso esplorativo pubblicato dalla stazione appaltante hanno risposto solamente due operatori e, pertanto, l’esclusione del gestore uscente non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo. Nel caso di specie, all’avviso esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, e pertanto l’esclusione di quest’ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato” (TAR Toscana, 12.06.2017 n. 816);*

Richiamate altresì le linee guida ANAC nr. 4 che al punto 3.6 sanciscono che: *“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*

Ritenuto pertanto di avere attuato forme di individuazione del contraente concorrenziali, trasparenti ed aperte al mercato, senza limitazioni, nel pieno rispetto del principio di rotazione, al fine di tutelare la concorrenza del mercato;

Considerato che, alla manifestazione di interesse è seguita una successiva procedura SINTEL (nr. 119902307 del 23/12/2019) con le quali è stata presentata, alle due imprese partecipanti alla manifestazione di interesse, richiesta di offerta sulla base degli importi a base d’asta individuati nel capitolato speciale d’offerta sopraccitato;

Considerato che, alla scadenza della procedura Sintel sopra riportata, l’unica offerta pervenuta risulta essere quella della società Electronic System Srl per un importo annuo relativo al canone di manutenzione ed assistenza pari a 2.120,00 € (iva esclusa);

Considerato inoltre che tale offerta ha determinato una riduzione del 17,5% sul costo annuo del canone di manutenzione precedentemente in vigore tra la ditta stessa ed il Comune di Casatenovo (passando da 2.580,00 €/anno a 2.120,00 €/anno);

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

Considerato inoltre che la ditta Electronic System ha svolto con efficienza e puntualità il servizio stesso contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati da questa amministrazione in materia di sicurezza urbana e di sicurezza della circolazione;

Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, che tramite la procedura SINTEL nr. 119902307 del 23/12/2019 sopra riportata si è proceduto all'affidamento diretto alla ditta **ELECTRONIC SYSTEM s.r.l.** che risulta iscritta ed abilitata per il CVP corrispondente a quanto in oggetto;

Visto che l'art. 6, comma terzo, del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia consente l'affidamento diretto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i., per importi inferiori ad € 40.000,00=;

Dato atto che :

-trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Dato atto, che l' articolo 32 comma 2) stabilisce che: nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione di retta), la stazione appaltante può procedere ad affidamento di retto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell' affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Viste le linee guida ANAC nr. 4 in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 4.1.3 *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.”*;

Dato atto che sulla piattaforma dell'Agenzia regionale centrale acquisti (ARCA) - Sistema di Intermediazione telematica di Regione Lombardia (SINTEL), messa a disposizione dalla centrale di committenza Regione Lombardia ARCA, è compresa la categoria di cui trattasi.

Dato Atto, che:

1. l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica SINTEL, di cui si è avvalso il Comune per l'espletamento della presente procedura;
1. è stata verificata la presenza sulla piattaforma SINTEL di Open Software Srl, qualificata per il Comune di Casatenovo alla categoria merceologica inerente Servizi postali;

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

Dato atto che pertanto che, a seguito della procedura Sintel sopra indicata, risulta necessario impegnare in maniera presunta la somma annua di € 8.480,00 (IVA esclusa) per il quadriennio 2020-2024;

Esaminata l'offerta presentata, in relazione alla Procedura per affidamento diretto effettuata attraverso il portale SINTEL dall'operatore economico citato, si è provveduto, quindi, all'aggiudicazione provvisoria;

Visti altresì, trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai € 40.000:

1. l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
1. l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";
3. l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

Considerato che le linee guida ANAC nr. 4 al punto 4.2.3. indicano che: "*Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso*

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso."

Dato atto che l'operatore economico sopra indicato dichiara essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti, previsti dall' art. 80 del D.Lgs 50/2016, che tale dichiarazione è stata autodichiarata tramite presentazione del Documento di gara Unico Europeo, sottoscritta dal legale rappresentante in atti, che la l'operatore economico risulta avere assolto gli obblighi di regolarità contributiva e, dopo consultazione del casellario ANAC, e delle altre banche dati previste messe a disposizione dalle autorità preposte, non risultano annotazioni ne altri elementi che precludano la possibilità dell'affidamento oggetto del presente atto;

Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo di gara, riferito agli affidamenti di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è CIG Z322BA2289;

Considerato che, al fine di completare le procedure di affidamento con le modalità sopra riportate, di verifica dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di definizione del bilancio annuale e pluriennale non è stato possibile procedere all'affidamento del servizio entro la data indicata nel capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto di provvedere ad affidare il predetto servizio per il periodo dal 01/02/2020 al 31/01/2024 mantenendo inalterata la durata complessiva contrattuale;

Evidenziato che la spesa complessiva occorrente all'affidamento del servizio in questione, è pari ad € 8.480,00 oltre IVA 22% per un totale di € 10.345,60, per il periodo dal 01.02.2020 fino al 31.01.2024;

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa nel modo seguente, dando atto dell'esigibilità della seguente obbligazione entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario:

- € 2.370,86 sul capitolo 5310 dell'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- € 2.586,40 sul capitolo 5310 dell'annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- € 2.586,40 sul capitolo 5310 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2020/2022;

dando atto altresì che della spesa riferita all'esercizio 2023, pari a € 2.586,40, ed all'esercizio 2024, pari a € 215,54, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183 comma 6 del TUEL, nonché l'art 50 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, e s.m.i.;

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- 1) Di aggiudicare definitivamente e direttamente alla Ditta **ELECTRONIC SYSTEM s.r.l.**, con sede a LENTATE SUL SEVESO (mB) Via Trilussa, 12 P.IVA 05947500962 l'esecuzione del servizio in oggetto, alle condizioni contenute nella sopraddetta offerta;
- 2) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace appena sarà effettuata verifica da parte del R.U.P. del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dal medesimo auto dichiarati in sede di offerta (art. 32 comma 7, Decr. Legisl. vo n. 50/2016);
- 3) Di aver individuato nel sottoscritto Responsabile di Servizio, il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 12 del citato Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- 4) Di assumere impegno di spesa al capitolo 5310 dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 disponibile dando atto che l'esigibilità di detta obbligazione avverrà nell'esercizio 2020 per euro 2.370,86 (IVA COMPRESA) per il periodo dall'adozione del presente atto al 31/12/2020;
- 5) Di assumere impegno di spesa al capitolo 5310 dell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022 disponibile dando atto che l'esigibilità di detta obbligazione avverrà nell'esercizio 2021 per euro 2.586,40 (IVA COMPRESA) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- 6) Di assumere impegno di spesa al capitolo 5310 dell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2020/2022 disponibile dando atto che l'esigibilità di detta obbligazione avverrà nell'esercizio 2021 per euro 2.586,40 (IVA COMPRESA) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- 7) Di dare atto che della spesa riferita all'esercizio 2023, pari a € 2.586,40, ed all'esercizio 2024, pari a € 215,54, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art. 183 comma 6 del TUEL, nonché l'art 50 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 8) di dare atto del rispetto della vigente normativa riguardante la tutela dei dati personali;
- 9) di dare atto inoltre degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 decreto legislativo marzo 2001 n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nonché dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;

Determinazione n. 2 del 05/02/2020

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

11) di dare atto che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la presente fornitura è: Z322BA2289;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Comi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COMI SIMONE;1;8963289



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

Pagina 1 di 2

Determinazione Settore Vigilanza nr.2 del 05/02/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 628/0	Data: 27/01/2020	Importo: 2.370,86
Oggetto:	CIG. Z322BA2289 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 101/02/2020 31/01/2024.			
Capitolo:	2020 5310	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: Z322BA2289	SIOPE: 1.03.02.09.004	
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Beneficiario:	ELECTRONIC-SYSTEM S.r.l. *			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2021 185/0	Data: 27/01/2020	Importo: 2.586,40
Oggetto:	CIG. Z322BA2289 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 101/02/2020 31/01/2024.			
Capitolo:	2021 5310	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: Z322BA2289	SIOPE: 1.03.02.09.004	
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Beneficiario:	ELECTRONIC-SYSTEM S.r.l. *			

**Determinazione Settore Vigilanza nr.2 del 05/02/2020****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2022 145/0	Data: 27/01/2020	Importo:	2.586,40
Oggetto:	CIG. Z322BA2289 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 101/02/2020 31/01/2024.				
Capitolo:	2022 5310	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			
Codice bilancio:	3.01.1.0103	C.I.G.: Z322BA2289	SIOPE: 1.03.02.09.004		
Piano dei conti f.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
Beneficiario:	ELECTRONIC-SYSTEM S.r.l. *				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 06/02/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606